

N. di Repertorio

PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A.

PIOMBINO (LI)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL  
CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI)  
NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL PARCO DELLA  
STERPAIA E DEL GOLFO DI BARATTI - COMUNE DI PIOMBINO  
C.I.G. 656173857E

L'anno duemilasedici (2016) e questo giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in  
Piombino (Provincia di Livorno),

TRA

**Parchi Val di Cornia S.p.A.**, in seguito denominata "Società", con sede  
legale in Piombino (LI) - Via Lerario, 90, iscritta al Tribunale di Livorno al  
n. 16782 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01091280493, nella persona del Suo  
Presidente, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato  
per la carica presso la sede della Società

E

**la Ditta** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ (P.Iva  
\_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_) Iscritta alla Camera di Commercio di  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. R.E.A. \_\_\_\_\_ nella persona del Suo  
Rappresentante Legale Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, in seguito denominato  
"Affidatario"

**P R E M E S S O C H E**

- con Determinazione Presidenziale n 02 del 20 gennaio 2016 è stata indetta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 163/2006, una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di apparecchiature per il controllo della durata della sosta (PARCOMETRI) nelle aree di sosta a pagamento del Parco della Sterpaia e del Golfo di Baratti - Comune di Piombino, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice;
- con verbale n. \_\_\_ del \_\_\_ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- con Determinazione Presidenziale n \_\_\_ del \_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore di \_\_\_\_\_;
- la predetta comunicazione è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lett. a), del d.lgs. 163/2006;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1- VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno ad ogni effetto valore di patti.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Parchi Val di Cornia S.p.A., e per essa il Presidente, affida all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ rappresentata come in premessa, che accetta, l'esecuzione del servizio di installazione e gestione di apparecchiature per il controllo della durata della sosta (PARCOMETRI) nelle aree di sosta a pagamento del Parco della Sterpaia e del Golfo di Baratti - Comune di Piombino, dettagliatamente identificate nell'allegata tabella.

Il servizio dovrà essere erogato secondo le modalità previste nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara, nonché alle condizioni stabilite nel presente contratto.

### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto, esclusa l'opzione di rinnovo, decorre dalla stipula del presente atto o dalla data di inizio delle prestazioni nelle more della formalizzazione, indicata in apposito verbale firmato dalle parti, fino al 31 dicembre 2020.

La durata dell'appalto potrà essere rinnovata alla scadenza per ulteriori tre anni, su insindacabile e libera valutazione della Società Parchi, alle medesime condizioni economico gestionali e verificata la qualità dei servizi prestati.

La Società Parchi comunicherà l'intenzione, a mezzo PEC, di avvalersi del rinnovo entro due mesi dalla scadenza naturale dell'appalto.

### **ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

L'importo contrattuale, per la durata di \_\_\_\_\_, è pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A.

L'importo contrattuale annuale è pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A., come risulta dall'offerta economica presentata dall'affidatario.

*Eventuale: (Per l'annualità 2016, il corrispettivo annuale ammonta ad euro \_\_\_\_\_ in virtù della decurtazione operata, sulla base di quanto disposto nel disciplinare di gara, in funzione della data di effettiva consegna del servizio).*

### **ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI**

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 115 del Codice.

### **ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

In tali documenti deve essere riportato il codice **CIG 656173857E** assegnato al presente intervento. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010. Le parti concordano che il presente contratto si intenderà risolto qualora anche una sola transazione operata dai contraenti sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA.

L'affidatario si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui vi sia inadempimento agli obblighi di tracciabilità sopra citati.

L'affidatario si impegna ad informare la Società e la Prefettura competente per territorio dell'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto o del subcontratto.

#### **ART. 7 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti da parte della Società saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sui conti correnti dedicati intestati all'affidatario, di cui alla dichiarazione resa dal medesimo ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136/2010, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'affidatario dichiara che la persona delegata ad operare sui conti correnti dedicati è quella indicata nella medesima dichiarazione.

L'Affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra richiamati.

Sulle somme dovute all'Affidatario saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a

titolo di penale, ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno liquidate, sulla base di contabilizzazione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa emissione del SAS (Stato Avanzamento Servizio) da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e del successivo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento e previo ottenimento del DURC regolare.

#### **ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'affidatario, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza assicurativa (\*\* fidejussione bancaria) n. \_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_ e rilasciata dalla società (\*\* istituto) \_\_\_\_\_, agenzia (\*\* filiale) di \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_ ( Euro \_\_\_\_\_ ) pari al \_\_\_\_\_% dell'importo del presente contratto.

(\*\*) Si precisa che l'importo della cauzione è stato ridotto del 50 per cento, ai sensi del l'art. 40, c. 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., perché l'impresa aggiudicataria è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La Società potrà richiedere all'Affidatario la reintegrazione della cauzione che dovrà essere effettuata ogni qualvolta la Società abbia proceduto alla escussione della garanzia, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

E' a carico dell'affidatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa che potesse in qualsiasi momento essere arrecata al committente e a terzi, o in connessione diretta o indiretta, dall'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del committente e dei suoi

rappresentati da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, l'affidatario, ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale, ha stipulato apposita polizza a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_ del \_\_\_ rilasciata da \_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_

Tale polizza, che in originale si trova in atti al fascicolo, è stata ritenuta idonea dal Responsabile del Procedimento che ne ha preso visione.

#### **ART. 10 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'affidatario è obbligato ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.

L'affidatario è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Nei casi di violazione degli obblighi contributivi e retributivi si applicano le disposizioni contenute agli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.

Con la sottoscrizione del presente atto l'affidatario si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **ART. 11 - SUBAPPALTO**

\*\*\* Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

OPPURE \*\*\* Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l'Affidatario dovrà trasmettere alla Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al/ai subappaltatore/i , con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del Codice di cui al d.lgs. 163/2006.È fatto salvo quanto stabilito all'art. 116 del predetto D.Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 163/2006 è, altresì, vietata, qualsiasi cessione di credito che non sia preventivamente notificata alla Società.

La cessione deve essere stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

#### **ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Società, ai fini della gestione del presente contratto, individua nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e (\*\*\*)residente/domiciliato(\*\*\*) in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ (qualifica) \_\_\_\_\_, il Direttore dell'esecuzione del contratto, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 14 - PENALI**

In caso di inadempienza rispetto alle modalità di svolgimento, tali comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si applicheranno le penali stabilite all'art. 15 del capitolato speciale.

#### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Società attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità ivi contenute.

La Società ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. applicazione di tariffe e orari difformi da quelle convenute;
- b. mancato versamento degli introiti alla Società Parchi entro i termini;
- c. mancato reintegro degli introiti sottratti per furto;

- d. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- e. violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle previste nel capitolato;
- f. interruzione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi affidati;
- g. sottoposizione dell'appaltatore alle procedure derivanti da insolvenza;
- h. grave e/o reiterata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- i. subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto;
- j. perdita dei requisiti di ordine generale;
- k. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- m. reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;
- n. cessione del contratto e cessione del credito.

#### **ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO**

La Società si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico prevalenti rispetto alla prosecuzione del rapporto. In tale caso la Società corrisponderà



all'Affidatario l'importo spettante per le prestazioni rese.

#### **ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la Società e l'affidatario il foro competente è quello di Livorno.

E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI - TRATTAMENTO FISCALE**

Le spese per la stipula del presente atto a norma di legge e le altre ad esso inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'Affidatario.

#### **ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Affidatario elegge speciale domicilio in \_\_\_\_\_ presso la propria sede.

#### **Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Società ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 21 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO**

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, nella L.R.T. n. 38/07, nonché nella normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 i seguenti documenti, materialmente allegati, fanno parte integrante del contratto:

a) il capitolato speciale;

I seguenti documenti ancorché non allegati, controfirmati dalle parti sono dichiarati parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- l'offerta della ditta presentata in sede di gara;
- tabella delle aree di sosta con indicazione dei parcometri;

- calendario di apertura, orari parcheggi;
- piano della segnaletica;
- le polizze fidejussorie ed assicurative.

Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto.

L’AFFIDATARIO

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.